

N. /18 R.G.N.R.
N. /23 R.G. Trib.



**REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI MILANO**

Sez. VII penale in composizione collegiale

Il Tribunale, composto da:

Paola Braggion	Presidente
Ombretta Malatesta	Giudice
Daniela Clemente	Giudice

Sulle richieste di prova documentale avanzate dal Pubblico Ministero e dalla Difesa formulate il 14.11.23 e 21.11.23;

esaminate le eccezioni interposte dalle Difese degli imputati all'udienza in data 21.11.2023 (richieste rispettivamente indicate nella memoria dell'Avv. Pistochini e Stampanoni Bassi e nel verbale d'udienza, cui si fa espresso rinvio);

sentiti il Pubblico Ministero ed i Difensori delle parti civili sulle eccezioni difensive;

ha emesso la seguente

ORDINANZA

Nessuna opposizione vi è stata dalle parti con riguardo alla richiesta di produzione del Pubblico Ministero dei verbali di perquisizione e sequestro, depositati all'udienza del 21.11.23 dal P.m., che vengono acquisiti ai sensi dell'art. 431 c.p.p., in quanto atti irripetibili.

Il Tribunale ammette le richieste di prova documentale avanzate dalla Difesa non essendosi opposte le altre parti.

Quanto alle richieste di acquisizione delle prove documentali avanzate dal Pubblico Ministero all'udienza del 14.11.23, la difesa di _____ si è opposta all'acquisizione dei seguenti atti, eccependone la non utilizzabilità nel processo:

- relazioni di servizio contenenti i verbali di O.C.P. in quanto rappresentative di dati non solo fotografici ma anche investigativi, da considerarsi ripetibili, e di cui i testi possono riferire in dibattimento;
- mail, sms, messaggi di WhatsApp, in parte contenuti nei supporti informatici sequestrati a _____ e _____ e in parte consegnati da _____ spa e _____ srl, che devono essere ritenuti 'corrispondenza' nell'accezione offerta dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 170/2023 e, dunque, soggetti alle garanzie previste dall'art. 15 Cost., con conseguente necessità di giurisdizionalizzazione del procedimento acquisitivo per la loro utilizzabilità, ossia l'acquisizione mediante

autorizzazione di un giudice, similmente a quanto avviene per le intercettazioni telefoniche;

In via subordinata, ove non venga ritenuta la inutilizzabilità di tali atti, la difesa di _____ ha eccepito l'incostituzionalità, per contrasto con l'art. 15 della Costituzione, delle norme che consentono l'acquisizione, senza l'autorizzazione di un giudice, di mail, sms o messaggi WhatsApp contenuti nei supporti informatici sequestrati o consegnati all'autorità giudiziaria.

La Difesa di _____, associandosi all'eccezione sopra illustrata, si oppone anche all'acquisizione dei documenti e atti di cui al paragrafo 7.8. della richiesta del Pubblico Ministero - ad eccezione dei documenti indicati ai punti 7.8.4 e 7.8.6 per i quali presta il consenso - ritenendoli non pertinenti al capo di imputazione contestato a _____ e non rilevanti, perché risalenti a molti anni prima (2007, 2012).

La Difesa di _____ si oppone all'acquisizione dell'elaborazione dei tabulati telefonici di cui al punto 6 della richiesta del P.m. e al documento indicato sub 2.3.43 perché afferente alla conversazione telefonica per la quale è stata richiesta la trascrizione, non avendo prestato il consenso all'acquisizione del relativo brogliaccio.

Le altre difese si associano alle eccezioni formulate dalle difese

Infine la Difesa di _____ ha eccepito la non acquisibilità delle sentenze di cui al punto 1 della richiesta del PM che non sono ancora divenute irrevocabili.

In ordine alle eccezioni rappresentate:

1. Il Tribunale dispone che vengano acquisite ex art. 238 bis c.p.p. le sentenze di cui al punto 1.2. e 1.3 (definitive per tutti tranne che per l'imputato _____, giudicato separatamente), trattandosi di sentenze irrevocabili; le altre sentenze non irrevocabili devono essere acquisite ai sensi dell'art. 234 c.p.p. e, dunque, ai limitati fini della prova del fatto storico dell'avvenuto giudizio di primo grado nei confronti degli imputati (alcuni dei quali dovranno essere esaminati ai sensi dell'art. 210 o 197 bis c.p.p. nell'ambito del presente processo).

2. Con riguardo agli esiti dei servizi di OCP, deve, innanzitutto, ritenersi fondata l'eccezione difensiva concernente l'acquisizione delle relative relazioni; trattasi di atti di cui il Pubblico Ministero chiede la produzione sull'assunto che siano atti irripetibili nella parte in cui descrivono il tipo di attività compiuta o, comunque, caduta sotto la percezione diretta del personale di polizia giudiziaria.

Osserva a riguardo il Collegio che l'attribuzione della qualità di non ripetibilità ad un atto della polizia giudiziaria, del Pubblico Ministero o del Difensore deriva dall'essere lo stesso non riproducibile in dibattimento. Ciò che rileva è il tipo di informazione contenuta nell'atto: se contiene un accertamento che non sarà possibile compiere nuovamente nel dibattimento, l'atto dovrà essere considerato non ripetibile - e quindi inseribile nel fascicolo per il dibattimento - indipendentemente dalla sua denominazione. In tal senso, si osserva che - a prescindere dal *nomen iuris* - sono suscettibili di acquisizione

le relazioni che contengano la descrizione di un'attività materiale svolta, ulteriore rispetto a quella investigativa e non riproducibile, ovvero la descrizione di luoghi, cose o persone che, parimenti, possono essere ritenute non ripetibili perché soggetti a modificazioni. In questi casi, infatti, la mancata acquisizione dell'atto condurrebbe alla perdita di un'informazione certamente più genuina della descrizione che potrebbe farsene in dibattimento.

Tanto premesso, insegnano a riguardo le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, nella sentenza n. 41281 del 17 ottobre 2006 dalla quale il Collegio non ritiene di discostarsi, che tali caratteristiche non appartengono ai servizi di OCP, laddove – come nei verbali di cui si chiede l'acquisizione - la relazione relativa si limiti a descrivere attività investigative consistenti in osservazione, constatazione, pedinamenti, accertamento della presenza di persone e di loro attività come contatti o spostamenti ovvero si limiti a descrivere le circostanze di tempo e di luogo in cui è stata acquisita la notizia di reato. Si osserva, infatti, che *“in questi casi non v'è alcuna "impossibilità di natura oggettiva" alla riproduzione narrativa in dibattimento delle attività svolte; non v'è alcun risultato estrinseco in cui si sia concretizzata l'attività d'indagine che non possa essere riprodotto in dibattimento; non esiste alcuna perdita di informazioni probatorie genuine”* (S.U. n. 41281/2006).

Diverse considerazioni devono svolgersi avuto riguardo ai rilievi fotografici a corredo del servizio di OCP, i quali costituiscono attività di documentazione che, ove sottoposta a mera descrizione narrativa, determinerebbe la perdita dell'informazione probatoria, oltre che della sua genuinità (cfr. *ex multis* sentenza S.U. sopra citata).

Ritiene, in conclusione, il Collegio che le relazioni di OCP possano essere acquisite e siano utilizzabili limitatamente ai rilievi fotografici in esse compendiate.

3. Con riferimento alle e-mail, agli sms e ai messaggi WhatsApp, contenuti nei supporti informatici sequestrati agli imputati o consegnati all'autorità giudiziaria, si osserva, innanzitutto, che, secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione (cfr. per tutte Cass. Sez 6 Sentenza n. 22417/22 dep. 08/06/2022 Rv. 283319-01; sez. 6 Sentenza n. 1822/19 dep. 17/01/2020 Rv. 278124-01; sez. 3 Sentenza n. 928/15 dep. 13/01/2016 Rv. 265991-01), i messaggi "WhatsApp" e gli sms conservati nella memoria di un telefono cellulare hanno natura di documenti ai sensi dell'art. 234 c.p.p., atteso che non costituiscono flussi di comunicazioni in corso, bensì la mera documentazione *ex post* di detti flussi, sicché è legittima la loro acquisizione, non trovando applicazione né la disciplina delle intercettazioni, né quella relativa all'acquisizione di corrispondenza di cui all'art. 254 c.p.p..

Nonostante tale indiscusso arresto giurisprudenziale, il Collegio ritiene di dover accedere alla recentissima interpretazione offerta dal giudice delle leggi con la pronuncia n. 170/2023, richiamata dalla difesa di _____ che, in occasione del conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito dell'acquisizione del P.m. di plurime comunicazioni di un senatore, ha chiarito che lo scambio di messaggi elettronici, tramite e-mail, SMS, WhatsApp e simili, rappresenta una forma di corrispondenza garantita dall' art. 15 Cost..

Afferma la sentenza in esame che *“degradare la comunicazione a mero documento quando non più in itinere, è soluzione che confina in ambiti angusti la tutela costituzionale prefigurata dall’art. 15 Cost. nei casi, sempre più ridotti, di corrispondenza cartacea, e finisce addirittura per azzerarla, di fatto, rispetto alle comunicazioni operate tramite posta elettronica e altri servizi di messaggistica istantanea, in cui all’invio segue immediatamente – o, comunque sia, senza uno iato temporale apprezzabile – la ricezione”*.

Il concetto di ‘corrispondenza’ sposato dalla Corte Costituzionale è dunque ampio e comprensivo di ogni comunicazione di pensiero umano (idee, propositi, sentimenti, dati, notizie) tra due o più persone determinate, attuata in modo diverso dalla conversazione in presenza; pertanto, lo scambio di messaggi elettronici, a prescindere dalle caratteristiche del mezzo tecnico utilizzato ai fini della trasmissione del proprio pensiero – e-mail, SMS, WhatsApp e simili – rappresenta, di per sé, una forma di corrispondenza agli effetti dell’art. 15 Cost..

Chiarisce la Corte che *“la garanzia di tale norma si estende, invero, ad ogni strumento che l’evoluzione tecnologica mette a disposizione a fini comunicativi, compresi quelli elettronici e informatici, ignoti al momento del varo della Carta costituzionale. Posta elettronica e messaggi inviati tramite l’applicazione WhatsApp (appartenente ai sistemi di c.d. messaggistica istantanea) rientrano, dunque, a pieno titolo nella sfera di protezione dell’art. 15 Cost., apparendo del tutto assimilabili a lettere o biglietti chiusi. La riservatezza della comunicazione, che nella tradizionale corrispondenza epistolare è garantita dall’inserimento del plico cartaceo o del biglietto in una busta chiusa, è qui assicurata dal fatto che la posta elettronica viene inviata a una specifica casella di posta, accessibile solo al destinatario tramite procedure che prevedono l’utilizzo di codici personali; mentre il messaggio WhatsApp, spedito tramite tecniche che assicurano la riservatezza, è accessibile solo al soggetto che abbia la disponibilità del dispositivo elettronico di destinazione, normalmente protetto anch’esso da codici di accesso o altri meccanismi di identificazione.”*.

Peraltro, viene precisato – come già sottolineato dalla giurisprudenza di legittimità – che l’acquisizione di messaggi di posta elettronica e WhatsApp non è qualificabile come intercettazione, che consiste nell’*«apprensione occulta, in tempo reale, del contenuto di una conversazione o di una comunicazione in corso tra due o più persone da parte di altri soggetti, estranei al colloquio»* (cfr. Corte di cassazione, SU, sentenza 28 maggio-24 settembre 2003, n. 36747).

Affinché si abbia intercettazione la comunicazione deve essere in corso nel momento della sua captazione da parte dell’*extraneus* e l’apprensione del messaggio comunicativo da parte del terzo deve avvenire in modo occulto, ossia all’insaputa dei soggetti tra i quali la comunicazione intercorre. Invece, i messaggi contenuti in uno strumento informatico (telefono cellulare, computer o altro) sono conservati dopo la loro ricezione, in un momento statico, ancorché siano rappresentativi di comunicazione di pensiero umano (idee, propositi, sentimenti, dati, notizie) tra due o più persone determinate, attuata in modo diverso dalla conversazione in presenza, e come tali sono abbracciati dalla tutela accordata dall’art. 15 Cost., che assicura a tutti i consociati la libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione.

La Corte Costituzionale evidenzia che tale interpretazione si pone in linea con la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, "la quale non ha avuto incertezze nel ricondurre sotto il cono di protezione dell'art. 8 CEDU - ove pure si fa riferimento alla «corrispondenza» tout court - i messaggi di posta elettronica (Corte EDU, grande camera, sentenza 5 settembre 2017, *Barbulescu contro Romania*, paragrafo 72; Corte EDU, sezione quarta, sentenza 3 aprile 2007, *Copland contro Regno Unito*, paragrafo 41), gli SMS (Corte EDU, sezioni quinta, sentenza 17 dicembre 2020, *Saber contro Norvegia*, paragrafo 48) e la messaggistica istantanea inviata e ricevuta tramite internet (Corte EDU, Grande Camera, sentenza *Barbulescu*, paragrafo 74; con riguardo a dati memorizzati in floppy disk, Corte EDU, sezione quinta, sentenza 22 maggio 2008, *Iliya Stefanov contro Bulgaria*, paragrafo 42)".

D'altro canto, - osserva la Corte Costituzionale - a livello di legislazione ordinaria interna, il quarto comma dell'art. 616 c.p., come sostituito dall'art. 5 della legge n. 547 del 1993, già da tempo include espressamente nella nozione di 'corrispondenza' - agli effetti delle disposizioni che contemplano i delitti contro l'inviolabilità dei segreti -, oltre a quella epistolare, telegrafica e telefonica, anche quella «informatica o telematica ovvero effettuata con ogni altra forma di comunicazione a distanza».

La sentenza in esame affronta, poi, la questione nodale se mantengano la natura di corrispondenza anche i messaggi di posta elettronica e WhatsApp già ricevuti e letti dal destinatario, conservati nella memoria dei dispositivi elettronici del destinatario stesso o del mittente (come quelli di cui oggi si discute).

Partendo dal rilievo che la stessa Corte di Cassazione reputa integrato il delitto di violazione di corrispondenza la condotta di chi prende abusivamente cognizione del contenuto della corrispondenza telematica ad altri diretta e conservata nell'archivio di posta elettronica (cfr. Corte di Cassazione, sez. 5 penale, sentenza n. 1828425 marzo-2 maggio 2019; Cass., sentenza n. 12603 del 2017), il giudice delle leggi ha concluso che, quanto alla corrispondenza della generalità dei cittadini, l'art. 15 Cost. tutela la corrispondenza - ivi compresa quella elettronica - anche dopo la ricezione da parte del destinatario, almeno fino a quando, per il decorso del tempo, essa non abbia perso ogni carattere di attualità, in rapporto all'interesse alla sua riservatezza, trasformandosi in un mero documento "storico".

La conclusione che offre la Corte Costituzionale è dunque quella secondo cui, nel caso di mail o messaggistica contenuta in apparecchi informatici sequestrati, "si è al cospetto di sequestri di corrispondenza (...) e gli organi inquirenti debbono ritenersi abilitati a disporre - in confronto al terzo non parlamentare - il sequestro del 'contenitore'." (nella specie, si trattava di dispositivo di telefonia mobile), così da disporre del suo contenuto.

Come si precisa nella sentenza richiamata, solo nel caso in cui si riscontri tra i contenuti la presenza di messaggi intercorsi con un parlamentare si deve sospendere l'estrazione di tali messaggi dalla memoria del dispositivo e chiedere l'autorizzazione della Camera di appartenenza del parlamentare, a norma dell'art. 4 della legge n. 140 del 2003, al fine di poterlo coinvolgere nel sequestro.

Ciò, evidentemente, non vale per il cittadino non parlamentare, cui si applica la garanzia dell'art. 15 ma non quella dell'art. 68 Cost..

L'obbligo di richiedere l'autorizzazione preventiva all'esecuzione dell'atto, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 140 del 2003, non è, infatti, riferibile alla fattispecie di sequestro di corrispondenza nei confronti degli odierni imputati, non coperti dalle guarentigie dell'art. 68 Cost.

Il modulo procedurale delineato (apprensione mediante sequestro dei contenuti dei supporti informatici e autorizzazione solo nel caso in cui vi sia contenuta corrispondenza di un parlamentare o a lui diretta) garantisce – secondo la Corte Costituzionale - che non vengano penalizzate in modo ingiustificato le stesse iniziative dell'autorità giudiziaria volte all'accertamento dei reati. Afferma, invero, la Corte che: *“Quando pure, infatti, gli organi inquirenti possano prevedere che nel telefono cellulare o nel computer di una persona sottoposta ad indagini siano memorizzati messaggi di un parlamentare, ciò non impedisce, comunque sia, agli organi stessi di apprendere il dispositivo e di sequestrare tutti gli altri dati informatici contenuti nel dispositivo, che nulla hanno a che vedere con la corrispondenza del parlamentare: fermo restando invece l'onere della richiesta di autorizzazione al fine di estrapolare dal dispositivo e di acquisire agli atti del procedimento i messaggi che riguardano il parlamentare stesso. L'autorizzazione resta pur sempre preventiva rispetto al sequestro di corrispondenza, senza trasformarsi in una autorizzazione ex post ai fini dell'utilizzazione processuale delle risultanze di un atto investigativo già eseguito: autorizzazione che l'art. 6 della legge n. 140 del 2003 prevede solo in rapporto alle intercettazioni e all'acquisizione di tubulati telefonici, e non pure al sequestro di corrispondenza”*.

Ne consegue che la tutela apprestata dall'art. 15 Cost. alla corrispondenza, comprensiva di mail, sms e messaggi WhatsApp, richiede soltanto il sequestro da parte del Pubblico Ministero, secondo la procedura stabilita dagli art. 253 ss. c.p.p. che la stessa Corte Costituzionale ritiene legittimi e sufficienti, senza ritenere necessaria, a differenza di quanto avviene per le intercettazioni di conversazioni in corso, l'autorizzazione del giudice.

Devono dunque essere acquisiti e dichiarati utilizzabili le mail e i messaggi sms e WhatsApp - qualificabili come 'corrispondenza' cui è estesa la garanzia dell'art. 15 Cost. - in quanto legittimamente appresi dal P.m. tramite sequestro convalidato o disposto direttamente durante le indagini.

Ciò è anche conforme a quanto stabilito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte (v. Cass. S. U., Sentenza n. 28997 del 19/04/2012 - dep. 18/07/2012 Rv. 252893-01) secondo cui la sottoposizione a controllo e l'utilizzazione probatoria della corrispondenza epistolare non è soggetta alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, dovendosi invece seguire le forme del sequestro di corrispondenza di cui agli artt. 254 e 353 c.p.p..

Dalle argomentazioni che precedono e proprio da quanto precisato e chiarito dallo stesso giudice delle leggi nella sentenza 170/23 sopra esaminata, che ha ritenuto legittima e conforme alla tutela dell'art. 15 della Costituzione la procedura prevista dal codice di rito

relativa al sequestro di corrispondenza, appare manifestamente infondata l'eccezione di incostituzionalità proposta dalla difesa in via subordinata che, dunque, va rigettata.

4. Con riferimento alla eccezione della difesa, allo stato si acquisiscono tutti i documenti e atti di cui al paragrafo 7.8 perché non manifestamente irrilevanti rispetto alle imputazioni e con riguardo al *thema probandum* generale e ai rapporti tra gli imputati (anche quelli già giudicati separatamente). Ove tali atti si rivelassero non pertinenti e/o non rilevanti, non verranno utilizzati per la prova dei reati di cui alle imputazioni.

5. Non si acquisiscono i documenti di cui al paragrafo 6 della richiesta del P.m. che si sostanzino in schemi riepilogativi di tabulati telefonici, elaborati dalla polizia giudiziaria.

6. Quanto agli altri tabulati acquisiti dai gestori telefonici (come quelli del 2.3. e nel paragrafo 7), le parti non hanno proposto alcuna opposizione e pertanto gli stessi possono essere acquisiti.

Si osserva, peraltro, che la Corte Costituzionale, nella più volte richiamata sentenza n. 170/23, ha chiarito che *"la garanzia apprestata dall'art. 15 Cost. si estende anche ai dati esteriori delle comunicazioni (quelli, cioè, che consentono di accertare il fatto storico che una comunicazione vi è stata e di identificarne autore, tempo e luogo), come ad esempio i tabulati telefonici, contenenti l'elenco delle chiamate in partenza o in arrivo da una determinata utenza"*.

La produzione dei tabulati acquisiti dal Pubblico Ministero presso i gestori telefonici, anteriormente alla novella legislativa introdotta dal d.l. 30 settembre 2021, n. 132, convertito con legge 23 novembre 2021, n. 178, deve ritenersi legittima atteso che, in virtù della previsione dell'art. 132, comma 3, del d.lgs. 196 del 2003 nella formulazione vigente all'epoca dell'acquisizione dei dati, il Pubblico Ministero, per finalità di accertamento e repressione dei reati, poteva legittimamente acquisire con decreto motivato presso il fornitore, entro il termine di ventiquattro mesi dalla data della comunicazione, i dati esterni delle comunicazioni, anche su istanza del difensore dell'imputato, della persona sottoposta ad indagini, della persona offesa o delle altre parti private.

Il decreto-legge 30 settembre 2021, n. 132, entrato in vigore il 30 settembre 2021, è stato emanato al fine dichiarato di adeguare la disciplina nazionale ai principi enunciati dalla Corte di giustizia nella sentenza del 2 marzo 2021. La legge 23 novembre 2021, n. 178, in sede di conversione del decreto-legge, oltre ad apportare alcuni correttivi alla disciplina dell'acquisizione, ha dettato una norma transitoria, volta specificamente a superare i contrasti interpretativi insorti in ordine all'utilizzabilità dei tabulati telefonici acquisiti dal pubblico ministero in forza della disciplina previgente. Con l'inserimento del comma 1-bis all'interno dell'art. 1 del D.L. n. 132 del 2021, ha, dunque, stabilito che i dati relativi al traffico telefonico acquisiti nei procedimenti penali prima della entrata in vigore del d.l. n. 132 del 2021 *"possono essere utilizzati a carico dell'imputato solo unitamente ad altri elementi di prova ed esclusivamente per l'accertamento dei reati per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, determinata a norma dell'art. 4 cod. proc. pen. e dei reati di minaccia e di molestia o disturbo alle persone con il mezzo*

del telefono, quando la minaccia, la molestia o il disturbo sono gravi". Il legislatore, pertanto, in deroga al principio del *tempus regit actum*, ha "convalidato" la pregressa modalità acquisitiva dei tabulati del traffico telefonico, effettuata attraverso il decreto motivato del pubblico ministero, prevedendo che gli stessi possano essere utilizzati come prova a carico dell'imputato solo se rientrano nella categoria già delineata "per il futuro" dal D.L. n. 132 del 2021 ed "unitamente ad altri elementi di prova".

La giurisprudenza di legittimità ha ritenuto la disciplina transitoria introdotta dall'art. 1, comma 1-bis, del dl. 30 settembre 2021, n. 132, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2021, n. 178, compatibile con l'art. 15, par. 1, della Direttiva 2002/58/CE, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni, modificata dalla Direttiva 2009/136/CE, in quanto, in un'ottica di ragionevole ed equilibrato contemperamento di interessi diversi, persegue la finalità di non disperdere dati già acquisiti, subordinandone l'utilizzazione alla significativa illiceità penale di predeterminate ipotesi per cui è consentita l'acquisizione a regime e alla sussistenza di «altri elementi di prova», quale requisito di compensazione della mancanza di un provvedimento giudiziale di autorizzazione all'acquisizione stessa, necessario nella disciplina a regime (Sez. 3, n. 11991 del 31/01/2022, Novellino, Rv. 283029). Inoltre, ha precisato che gli «altri elementi di prova» che, ai sensi della norma transitoria di cui all'art. 1, comma 1-bis, d.l. 30 settembre 2021, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2021, n. 178, devono confortare i cd. dati "esteriori" delle conversazioni ai fini del giudizio di colpevolezza possono essere di qualsiasi tipo e natura, in quanto non predeterminati nella specie e nella qualità, sicché possono ricomprendere non solo le prove storiche dirette, ma anche quelle indirette, legittimamente acquisite e idonee, anche sul piano della mera consequenzialità logica, a corroborare il mezzo di prova ritenuto *ex lege* bisognoso di conferma (Sez. 5, n. 8968 del 24/02/2022, Fusco, Rv. 282989, che riprende sul punto, S. U, n. 20804 del 29/11/2012, dep. 2013, Aquilina, Rv. 255145).

Pertanto, alla stregua dei rilievi che precedono ed in conformità a quanto già ritenuto dalla Suprema Corte, va riconosciuto che, nel caso di specie, i tabulati telefonici sono stati legittimamente acquisiti ai fini dell'accertamento dei reati di cui agli artt. 319, 321, 353 c.p. che rientrano nel catalogo dei reati gravi delineato dal legislatore.

La richiesta del P.m. di produzione documentale e di ammissione di testimoni, inoltre, soddisfa pienamente la nuova regola di valutazione dell'efficacia probatoria dei tabulati telefonici e della loro acquisibilità, in quanto il requirente si propone di dimostrare la colpevolezza degli imputati mediante una corposa mole di elementi probatori, e non unicamente tramite i tabulati contenuti nelle informative di PG. del 10.10.19, 17.2.21, 8.7.21, 7.9.21 (richiamate nei paragrafi 2.3 e 7 della richiesta del Pubblico Ministero).

Conseguentemente il Tribunale acquisisce anche i tabulati telefonici provenienti dai gestori di telefonia mobile, contenuti nei paragrafi 2 e 7 della richiesta del P.m.

P.Q.M.

Visto l'art. 495 c.p.p.,

ammette le prove documentali richieste dalle parti, con le esclusioni e precisazioni indicate in motivazione, dichiarandole utilizzabili e respinge l'eccezione di incostituzionalità delle norme ex art. 254 e segg. c.p.p. con riguardo all'art. 15 Cost. perché manifestamente infondata.

il presidente
Paola Braggion

PUBBLICATO MEDIANTE LETTURA
IN AUDIENZA

L'Addetto all'Ufficio per il Processo
dott. Daniele ZAMBELLI

